

Rivista di contabilità pubblica riconosciuta di carattere culturale dal Comitato interministeriale di cui al d.P.C.M. 9 marzo 1957

# Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli enti pubblici

Fondata e diretta da Salvatore Sfirecola

Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR nell'area 12 - ISSN 0393 - 5604

2021 - Anno XLII

## **IL CURATORE FALLIMENTARE: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL DANNO ERARIALE DA INOPEROSITÀ NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI.**

dell'Avv. Fabio Landolfi, Docente di Diritto fallimentare Università telematica Pegaso, Avvocato Cassazionista, Dottore di ricerca Seconda Università degli Studi di Napoli, Perfezionato in amministrazione e finanza degli Enti locali

Il curatore fallimentare è, ai sensi della vigente legge fallimentare, il soggetto preposto all'individuazione, conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito. Egli, nominato nella sentenza dichiarativa del fallimento<sup>1</sup>, viene prescelto tra gli iscritti negli albi professionali (avvocati, dottori commercialisti e ragionieri), nonché, per effetto della nuova formulazione dell'art. 28 L. F., anche tra studi professionali associati o società tra professionisti e coloro che abbiano adeguatamente svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni. Nel caso in cui decidesse di accettare tale incarico, il professionista è tenuto a comunicare la propria decisione nel termine di due giorni, anche se, nella prassi, si ritiene sufficiente che l'accettazione pervenga al tribunale anteriormente alla nomina di nuovo curatore. Il curatore, in linea generale, presta la propria opera personalmente; talvolta, tuttavia, si

---

<sup>1</sup>  
Art. 27 l.f.

avvale di coadiutori e/o delegati. Nel presente studio si approfondiranno le funzioni del curatore, ai sensi della legge fallimentare e le sue connesse responsabilità, con particolare attenzione alla responsabilità dello stesso per danno erariale da inoperosità alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti. Prima di affrontare l'esame di tale ipotesi di responsabilità, appare necessario definire le funzioni del curatore all'interno della procedura ed i poteri riconosciutigli quale organo di *raccordo* rispetto alle diverse posizioni individuabili nel fallimento. L'intento del legislatore è quello di garantire alla procedura fallimentare le conoscenze tecniche necessarie al fine di una più proficua liquidazione del patrimonio (ormai divenuto fallimentare), e lo fa attraverso l'inserimento della curatela, che per sua natura è affidata ad esperti in ambito economico, ragionieristico ed aziendale<sup>2</sup>. Relativamente alle funzioni del curatore assume rilievo, *in primis*, l'art. 31 l.f., che delinea in termini generali l'attività del curatore, il quale ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato o del comitato dei creditori<sup>3</sup>. Ai sensi dell'art. 32 l.f., le funzioni assegnate al curatore devono essere assolte personalmente, con possibilità di delega dei propri compiti per singole operazioni e sempre sotto la responsabilità della medesima curatela. Il riferimento è alla delega esclusiva ai terzi: l'individuazione è riservata al curatore e il giudice delegato autorizza solamente persone già individuate<sup>4</sup>. Sia che si avvalga di terzi sia che compia personalmente le operazioni riferite alla sua funzione, pare opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sulle attività che fanno capo al curatore e che costituiscono il fulcro della procedura, dal momento che realizzano, concretamente, l'obiettivo principale del fallimento: la redazione del piano di liquidazione, l'amministrazione e liquidazione del patrimonio, l'accertamento dell'attivo e del passivo, ed infine la redazione del piano di riparto e la sua esecuzione. Dopo essere stato nominato dal

---

2 CAPOCCHI, *La responsabilità civile del curatore fallimentare*, in "Il Fallimento", 2002, 63.

3 CALVOSA, in *Diritto fallimentare. Manuale breve*, 318.

4 CALVOSA, in *Diritto fallimentare. Manuale breve*, 325.

tribunale con la dichiarazione di fallimento e prima di redigere il piano di liquidazione, compito del curatore è stilare un inventario iniziale del patrimonio per circoscrivere il perimetro dei beni facenti capo al fallimento, ossia i beni presenti già nella disponibilità del fallito ed i beni di terzi. A tal proposito, ai sensi dell'art. 84 l.f., il curatore procede all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni dell'imprenditore e, seguendo le modalità stabilite dal codice di procedura civile all'art. 752 e ss, lo stesso, nell'espletamento di tale compito, può avvalersi dell'assistenza della forza pubblica e di delegati o coadiutori designati nel caso i beni si trovino in luoghi diversi e risulti difficile l'apposizione dei sigilli<sup>5</sup>. Dopo la redazione dell'inventario, l'art. 86 l.f. precisa che devono essere consegnati al curatore il denaro contante, le cambiali e titoli, le scritture contabili e ogni altra documentazione. Di nuova introduzione è l'art. 87 *bis* l.f., in cui si prevede espressamente la possibilità di escludere alcuni beni dall'inventario e beni di proprietà di terzi che possono essere restituiti su istanza della parte interessata con decreto del giudice delegato, ma solo grazie al consenso preventivo del curatore e del comitato dei creditori. Parallelamente all'inventario, la curatela redige anche una relazione di presentazione da sottoporre al giudice delegato e, nel caso in cui si trattasse di una società oggetto di fallimento, nella stessa devono essere esposti i fatti accertati e le informazioni circa le eventuali responsabilità degli amministratori e organi di controllo, soci o terzi che hanno provocato l'insolvenza e, conseguentemente, il fallimento. Successivamente, il curatore deve predisporre il piano di liquidazione, in cui si dà conto al comitato dei creditori, che dovrà approvarlo, e al Giudice delegato che lo autorizzerà, delle singole operazioni di liquidazione, con modalità e termini seguiti per la realizzazione dell'attivo. Il piano di liquidazione, come sostiene parte della dottrina, è un documento con funzione ricognitiva e informativa al comitato dei creditori, tale da permettere ad esso una

---

5 MOTTI, in *Diritto fallimentare. Manuale breve*, 225.

valutazione circa l'opportunità e convenienza della liquidazione stessa<sup>6</sup>. Venendo ora all'esecuzione della liquidazione, essa deve avvenire secondo quanto stabilito nel piano e, ove mai ciò non avvenisse, sarebbe ipotizzabile una responsabilità per inadempimento in capo al curatore. Dalla disamina dell'art. 104 l.f. si evince l'aspetto temporale, in quanto il curatore non è tenuto ad attendere il decreto di esecutività dello stato passivo, ma può procedere direttamente entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, termine considerato non perentorio e per il quale il curatore non subirà alcuna sanzione laddove non lo osservi. Essendo il programma un atto di gestione esclusivamente di competenza del curatore, esso è soggetto a parere favorevole preventivo ed obbligatorio del comitato dei creditori che assume, pertanto, un ruolo di centralità. L'approvazione del programma di liquidazione da parte del giudice delegato tiene luogo anche delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie per l'adozione di atti o il compimento di operazioni che siano stati inclusi nel medesimo (art. 104-*ter*, comma quarto). Identico iter per l'approvazione del c.d. programma supplementare che è sempre sottoposto a previo parere obbligatorio, tant'è che, se nel corso della procedura vi si presentassero situazioni che potrebbero modificare il percorso preventivato della liquidazione, il curatore può apportare variazioni tramite il supplemento al piano, subordinato alle esigenze sopravvenute (art. 104-*ter*, comma 5). Fase successiva è quella relativa alla amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio, nella quale il curatore può porre in essere autonomamente atti di ordinaria amministrazione finalizzati al realizzo dei beni inventariati e tutte le operazioni correlate, nel limite delle funzioni ad esso attribuite (art. 31). La vigilanza sul suo operato spetta al comitato dei creditori (art. 41) mentre, per ciò che riguarda il controllo sulla legittimità e sulla regolarità della procedura, esso compete al giudice delegato (art. 25). Contrariamente a quanto previsto per gli atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria, che peraltro possono comportare una

---

6 GIANNELLI, in *Diritto fallimentare. Manuale breve*, 363.

sostanziale modifica alle dotazioni patrimoniali, è necessaria un'integrazione dei poteri del curatore, il quale deve essere autorizzato dal comitato dei creditori e previa informazione al Giudice delegato. Nella presentazione della richiesta dell'autorizzazione il curatore deve formulare le proprie conclusioni in ordine alla convenienza economica dell'atto da compiere, al fine di permettere una concreta valutazione al comitato. Per arricchire l'obbligo di informativa del curatore al comitato dei creditori, al quinto comma dell'art. 104 l.f., si prevede che debba altresì presentare, ogni sei mesi ed anche alla conclusione di ogni esercizio amministrativo, un rendiconto dell'attività svolta. In linea con questa disposizione si accentua l'attenzione sull'imprescindibilità del parere del comitato dei creditori. Nell'ambito del programma di liquidazione assume particolare rilievo la vendita dei beni che, con la riforma, trova una trattazione completa ed integrata, introducendo la vendita del complesso aziendale, di rami della medesima, singoli beni e rapporti in blocco. Si dispone infatti che la vendita per singoli beni è prevista qualora, ed esclusivamente, la vendita del complesso aziendale non sia possibile. La vendita atomistica costituisce un'eccezione alla regola della cessione in blocco, preferita quest'ultima proprio per il suo carattere conservativo dell'azienda. L'art. 107 introduce criteri base per la realizzazione dei beni, rappresentati da massima trasparenza, adeguata pubblicità, estrema informazione e partecipazione dei soggetti interessati. In questo ambito il legislatore esclude, per un verso, la responsabilità dell'acquirente per debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta sorti in epoca anteriore al trasferimento, e per un altro verso, concede al curatore di procedere alla cessione delle attività e passività dell'azienda, rami, nonché beni ecc. escludendo la responsabilità dell'alienante per i debiti ex art. 2560 c.c..<sup>7</sup> Altra fase centrale della procedura è rappresentata dall'accertamento dell'attivo e del passivo. L'accertamento dell'attivo avviene in concomitanza all'inventario

---

7 L'art. 2560 c.c. prevede che: "l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori .".

iniziale dei beni presi in consegna dal curatore e diventa definitivo solo dopo l'esaurimento delle azioni revocatorie e di rivendicazione sui beni del fallito, proposte eventualmente da terzi. Si tratta dell'inventario sopracitato, redatto antecedentemente al piano di liquidazione. Più complesso e articolato è l'accertamento del passivo. Tramite questo procedimento necessario è possibile dare ai creditori la facoltà di insinuarsi per concorrere alla realizzazione del patrimonio, al fine di soddisfare il loro diritto. È una verifica soltanto incidentale dell'esistenza della pretesa creditoria che determina, preliminarmente, la sua ampiezza e contenuto, munita di efficacia esclusivamente endo-fallimentare. Il curatore in questa fase è chiamato a dover dirimere un conflitto che sorge tra i creditori proprio in base al concorso. La possibilità e l'ampiezza della soddisfazione è inversamente proporzionale al valore nominale complessivo dei crediti ammessi, poiché sarà tanto maggiore quanto minore risulterà il valore della massa creditoria. Il procedimento di insinuazione al passivo sottostà al *principio della domanda*, giacché il diritto di concorrere al riparto può essere fatto valere dal creditore solo tramite istanza di ammissione, contenente gli elementi costitutivi del diritto. Il curatore, una volta esaminate e verificate tutte le domande di ammissione dei crediti, formulerà le sue conclusioni e provvederà alla predisposizione di un progetto di stato passivo, rispetto a cui saranno presentate eventuali osservazioni da parte dei creditori. Solo dopo il decreto di esecutività dello stato passivo è possibile procedere alla ripartizione del ricavato della liquidazione tra i creditori<sup>8</sup>. La gestione di tutto ciò che riguarda il riparto è di competenza del curatore, a partire proprio dalla redazione del prospetto delle somme disponibili e del progetto per il riparto di quest'ultime. La predisposizione del progetto di riparto costituisce anch'esso un momento essenziale e risponde alla necessità di pagamento dei creditori ammessi allo stato passivo. In questo documento sono riportate le modalità e termini con cui si darà luogo alla soddisfazione dei creditori seguendo i criteri, generalmente applicati, della prededuzione e del privilegio vantato

---

8 GUIZZI, in *Diritto fallimentare. Manuale breve*, 289.

dal credito<sup>9</sup>. Contestuale al progetto, per la ripartizione finale, viene stilato un rendiconto della gestione del curatore, contenente l'esposizione analitica delle operazioni contabili e dell'attività svolta, al fine di consentire di esprimere un giudizio in ordine allo svolgimento dell'incarico nel rispetto della legge<sup>29</sup>. Una volta approvato il progetto di riparto il curatore provvede al pagamento delle somme realizzate secondo i criteri dell'art. 115, comma 1. Una volta esaminate le funzioni assegnategli dalla legge, ben possiamo condividere il pensiero della dottrina<sup>10</sup> laddove definisce il curatore come *un professionista che, assumendo la veste di organo preposto al fallimento, apporta a quest'ultimo le proprie conoscenze e competenze tecniche*. Nell'esercizio delle funzioni *de quibus*, ai sensi dell'art. 38 l.f. primo comma - prima parte, *il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico*. Prima della riforma del diritto fallimentare, la diligenza del curatore faceva riferimento ai *doveri del proprio ufficio* ex art. 38 l.f. ed era ricollegabile a quella del buon padre di famiglia. Tale interpretazione non era condivisa dalla maggioranza della dottrina, secondo la quale il criterio da utilizzare per valutare la condotta del curatore era quello della diligenza qualificata alla professionalità dell'incarico. Con la riforma del diritto fallimentare, l'aver espressamente previsto che la diligenza è quella *richiesta dalla natura dell'incarico* risulta coerente, tenendo presente il ruolo che va a ricoprire la curatela, ossia una funzione pubblica avente ad oggetto l'amministrazione di un patrimonio fallimentare. Per comprendere appieno, pertanto, il criterio della diligenza così come oggi delineato, bisogna considerare il fatto che il curatore amministra un patrimonio pignorato, in cui è evidente che le sue principali capacità devono sostanziarsi nella corretta e soddisfacente liquidazione. Secondo parte della dottrina<sup>11</sup>, *il dovere di diligenza permea l'intera attività del curatore in riferimento agli atti e alle omissioni, ai tempi del suo agire e all'operato dei suoi ausiliari*. Aderendo

---

9 GIANNELLI, in *Diritto fallimentare. Manuale breve*, 376.

10 CAPOCCHI, *op. cit.*, 63, cit..

11 GAETA, *L'azione di responsabilità nei confronti del curatore dimissionario*, in *"Giustizia Civile"*, 2012

a tale linea interpretativa, altra parte della dottrina è stata indotta ad accostare, per analogia, la diligenza e la responsabilità del curatore a quella degli amministratori di società di capitali, per l'esattezza agli amministratori di s.p.a., uniformandosi alla formula dell'art. 2392, I comma, prima parte, c.c.. Tale disposizione è, a sua volta, ricollegabile alla previsione contenuta all'art. 1176 c.c., secondo cui – come noto - *nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata*. Coerentemente con la natura dell'attività esercitata, la *natura dell'incarico* è considerata il parametro per la valutazione della responsabilità del curatore. Quanto, inoltre, alle competenze richieste, esse sono quelle *tipiche della professione di appartenenza, competenze di tipo giuridico, economico-aziendale e ragionieristico*<sup>12</sup>. Secondo parte della giurisprudenza<sup>13</sup>, invece, l'incarico del curatore va inserito nello schema del contratto di mandato che va, pertanto, adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia. Secondo tale interpretazione, l'incarico del curatore sarebbe differente da quello degli amministratori di società poiché il primo assume la veste di pubblico ufficiale, i cui compiti sono prevalentemente previsti dalla legge, e ricopre un ufficio per cui non è consentito invocare le limitazioni connesse alle specifiche competenze. La qualifica del curatore quale pubblico ufficiale deriva dalla espressa previsione del legislatore che lo identifica come tale, in ragione della natura del suo incarico<sup>14</sup>. E' un incarico di tipo giudiziario, che il curatore svolge a fianco del giudice delegato e proprio nell'interesse della giustizia. Da tale qualifica ne discendono la intrasmissibilità dei poteri conferitigli ad altro soggetto (art. 32 l.f.), la natura di *reati propri* dei reati da lui connessi, la particolare tutela penale, al pari di qualsiasi altro pubblico ufficiale, l'obbligo di riferire sui reati dei quali venga a conoscenza nell'esercizio o a causa del suo ufficio (art. 33 l.f. e art. 331 c.p.p.),

---

12 CAPOCCHI, *op. cit.*, 63, cit..

13 Trib. Napoli 15 gennaio 2011, in *Corriere merito*, 2011, 242

14 Ai sensi dell'art. 30 l.f., *il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale*.

nonché l'obbligo di ricercare particolari elementi di responsabilità nel comportamento del fallito o di altri. La responsabilità del Curatore è un tema molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza. La prima propende per escludere una responsabilità autonoma del Curatore, considerato che lo stesso è un mero organo esecutivo dei provvedimenti del Giudice delegato; la seconda sostiene, invece, che il Curatore risponda in proprio dei danni causati dalla sua gestione anche quando sia intervenuta l'autorizzazione del Giudice delegato e che tale responsabilità sia ricollegabile alle iniziative prese dal Curatore, alle proposte da lui prospettate allo stesso Giudice delegato nel sollecitarne i provvedimenti, al modo in cui tali provvedimenti sono stati eseguiti. Secondo quanto previsto dall'art. 38 della L.F., durante il fallimento, l'azione di responsabilità contro il Curatore revocato può essere proposta esclusivamente dal nuovo Curatore, previa autorizzazione del Giudice delegato. Né il fallito, né i creditori hanno legittimazione al riguardo. Tale norma è dettata da due principi: il primo, fondamentale, riguarda la natura dell'azione, destinata ad avere riflessi sul patrimonio fallimentare il cui interesse viene appunto rappresentato in giudizio dal nuovo Curatore; il secondo, dall'esigenza di tutelare il Curatore in carica da ogni eventualità di *ricatto* interminabile da parte del fallito o dei creditori. Concluso il processo di fallimento, chiunque ritenga di aver subito un danno dalla condotta del Curatore, può promuovere l'azione di responsabilità secondo le regole comuni ed entro i termini di prescrizione. Quindi, il curatore è responsabile civilmente nei confronti del fallimento, in pendenza della procedura, mentre nei confronti del fallito e dei creditori, a procedura conclusa. Il problema della responsabilità, resta dunque quello relativo all'individuazione delle attività per le quali il Curatore può subire un'azione per danni provocati nell'assolvimento dei suoi compiti. Come visto in precedenza, ai sensi dell'art. 38 L.F., il Curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Valutando la questione dopo queste considerazioni, si può, pertanto, affermare che il Curatore è responsabile espressamente in relazione a quella importante attività di

raccordo del processo con la realtà esterna: in primo luogo, l'attività di indagine, valutazione, relazione, proposta, assistenza, sorveglianza; in secondo luogo, l'esecuzione delle direttive del Giudice delegato e del Tribunale. Altro problema particolarmente dibattuto è quello relativo alla natura della responsabilità civile del Curatore: se contrattuale o extracontrattuale, considerato che da ciò dipendono l'onere della prova ed il termine di prescrizione dell'azione. All'attività del Curatore si riconosce prevalentemente una responsabilità di tipo contrattuale derivante dalla violazione di un dovere di diligenza nella realizzazione dell'interesse del fallimento, mentre si configura una responsabilità sicuramente extracontrattuale, quando vengono violati obblighi propri di qualsiasi soggetto di diritto. Per quanto attiene, poi, alla responsabilità penale del curatore, la legge fallimentare, nel capo relativo ai reati commessi da persone diverse dal fallito, prevede, agli artt. 228, 229 e 230, delle disposizioni penali dirette a sanzionare condotte considerate illecite dallo stesso commesse nello svolgimento del suo incarico. In termini generali, i reati previsti nei suindicati articoli hanno un identico oggetto giuridico, dal momento che con essi si va a tutelare, in via principale, l'amministrazione della giustizia con particolare riferimento alla salvaguardia della genuinità e del regolare ed ordinato svolgimento della procedura fallimentare<sup>15</sup>. Si tratta di reati propri, ove soggetti attivi sono il curatore, il commissario del concordato preventivo (ai sensi dell'art. 236, comma 2, n. 3 per le fattispecie di cui agli artt. 228 e 229), il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa (ex art. 237 L.F. che stabilisce l'applicabilità ad esso delle disposizioni di cui agli artt. 228, 229 e 230) ed il commissario governativo in caso di amministrazione straordinaria ex art. 1 l. n. 95 del 1979. Al curatore ed alle figure ad esso assimilate si aggiungono, quali agenti nei reati propri in questa sede esaminati, i soggetti che li coadiuvano nella loro attività. Così come espressamente indicato dal più volte citato art. 30 L.F., in cui è specificato che *il curatore per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale e,*

---

15 Cass., sez. 5, 15/5/2007, n. 35049 e Cass., sez. 5, ord. 17/1/2006, n. 20558

come risulta dalla stessa clausola di riserva contenuta nell'art. 228 L.F., il curatore del fallimento assume, in relazione all'attività direttamente connessa allo svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale applicandosi ad esso le disposizioni penali relative a tale figura. Dalla suddetta qualifica di pubblico ufficiale deriva, quale conseguenza necessitata, la sottoposizione del curatore fallimentare alla responsabilità amministrativa per danni causati, nell'esercizio delle sue funzioni, direttamente o indirettamente, allo Stato o a qualsiasi altra Pubblica Amministrazione, a causa di comportamenti connotati, dal punto di vista soggettivo, dalla violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi di servizio. Ci si ricollega, pertanto, alla disciplina della responsabilità amministrativo-contabile del pubblico dipendente, dalla quale si discosta per il presupposto non imprescindibile dell'esistenza di un rapporto d'impiego o la qualità di dipendente pubblico, poiché è sufficiente il semplice inserimento nell'organizzazione della pubblica amministrazione. La giurisprudenza contabile ha, più volte, esaminato ipotesi di responsabilità di curatori fallimentari per danno all'erario, soprattutto nel particolare caso in cui il fallito si sia trovato coinvolto in un processo dalla durata irragionevole, determinata da una condotta negligente del curatore che abbia determinato l'ingiustificato protrarsi dello svolgimento della procedura fallimentare. Sul punto, tanto la giurisprudenza di legittimità che di merito, hanno fugato qualsiasi dubbio nel senso di ritenere pienamente applicabile la legge n°89/2001 ( c.d. Legge Pinto ) anche alle procedure fallimentari, prevedendo il pieno diritto del soggetto danneggiato ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo<sup>16</sup>. In tal caso, il risarcimento riconosciuto al fallito, ai sensi e per gli effetti della citata legge n°89/2001, per la irragionevole durata della procedura fallimentare, è stato considerato dalla Corte dei conti un danno erariale indiretto ed, in quanto tale, addebitabile al curatore fallimentare negligente e/o inerte. La giurisprudenza contabile chiamata a pronunciarsi in ipotesi di danni erariali causati dalla negligenza

---

16 Cfr. Cassazione Civ., Sez. I, n°10122/2204 e Corte di Appello di Genova 17/07/2002

del curatore fallimentare ha dovuto, preliminarmente, dirimere la questione inerente alla sottoposizione dei casi *de quibus* alla sua stessa giurisdizione. Sul punto, può citarsi una autorevole pronuncia<sup>17</sup> del Giudice contabile nella quale si afferma che, in tali casi, il difetto di giurisdizione potrebbe sussistere sotto un duplice versante, vale a dire *ratione materiae aut personae*. Quanto al primo aspetto, secondo la sezione lombarda della Corte dei conti, ogni possibile incertezza è fugata dalla volontà normativa. Ai sensi dell'art. 5 della citata legge n°89/2001, infatti, *il decreto che accoglie la domanda di risarcimento del danno da irragionevole durata del processo è altresì comunicato al Procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità*. La sottoposizione, *ratione materiae*, di tali ipotesi al vaglio della magistratura contabile, dunque, trae origine e fondamento da una chiarissima previsione normativa. Meno evidente e di più sottile spessore è, invece, la *questio juris* legata al secondo profilo concretantesi nell'interrogativo se la giurisdizione della Corte dei conti si possa spingere sino ad assoggettarvi il libero professionista allorquando egli sia chiamato ad esercitare le funzioni di curatore fallimentare. Come noto, al giudizio della Corte dei conti per responsabilità amministrativo-contabile sono sottoposti, di regola, i dipendenti della P.A., ad essa legati da rapporto organico. Da lustri ormai il Giudice contabile ha rivendicato la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti estranei all'Amministrazione danneggiata ma alla stessa legati da un rapporto di servizio che si configura ogni qualvolta che una persona fisica o giuridica venga inserita a qualsiasi titolo nell'apparato organizzativo pubblico ed investita, sia autoritativamente o convenzionalmente, dello svolgimento in modo continuativo di una attività retta da regole proprie dell'azione amministrativa, così da esserne partecipe. Orbene, come affermato anche in precedenza, nell'ottica del rapporto di servizio si colloca la figura del curatore fallimentare cui l'ordinamento, oltre ad attribuire la qualifica di pubblico ufficiale e a pretendere il possesso di peculiari qualità individuali, conferisce un ruolo

---

17 Cfr. Cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Lombardia, n°733/2005

essenziale nel dipanarsi della procedura, affidandogli l'amministrazione del patrimonio fallimentare. Secondo la costante giurisprudenza contabile<sup>18</sup>, pertanto, ad integrare un rapporto di servizio con soggetti estranei all'amministrazione danneggiata, su cui si radica la giurisdizione del giudice contabile – è sufficiente l'esistenza di una relazione funzionale che implichi la partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche e il suo conseguente assoggettamento ai vincoli ed agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione di tali beni; l'ampiezza dei poteri attribuiti al curatore fallimentare lo rende il cardine della gestione sì da consentire la definizione di cooperatore della Giustizia quale organo ausiliare del Giudice; se a tale soggetto fa difetto l'appartenenza organica alla struttura pubblica, ricorre certamente per il curatore la qualità di compartecipe fattivo dell'attività pubblica<sup>19</sup> e quindi un vero e proprio inserimento funzionale, ancorché temporaneo, nell'apparato gestionale dell'amministrazione, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con il conseguente assoggettamento alla responsabilità patrimoniale ed alla correlata competenza giurisdizionale della Corte dei conti<sup>20</sup>. Sul punto, pertanto, la giurisprudenza della Corte dei conti è totalmente orientata nel senso di ritenere, per quanto sopra riportato, il curatore fallimentare assoggettato alla giurisdizione contabile e passibile di condanna, nel caso fosse dimostrato il suo dolo o la colpa grave, al risarcimento del danno erariale procurato allo Stato.

---

18 Cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Sicilia n°3161/2013

19 Cfr. Cassazione Civile SS.UU. 5 aprile 1993, n. 4060

20 Cfr. Cassazione Civile SS.UU. n. 3358/1994; n. 15599/2009